

STATUTO

NEW LIFE SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIA DI VALLE
SCHIOIA 87 B

Numero REA: RM - 1789150

Codice fiscale: 18508171008

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al Repertorio n. 97284
Raccolta n.43046

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
"NEW LIFE SRL - IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO -
DURATA - SCOPO

ART. 1 = DENOMINAZIONE

La società a responsabilità limitata si denomina:

"NEW LIFE SRL -IMPRESA SOCIALE"

La società è retta dalle disposizioni degli articoli seguenti, suddivisi in titoli dal I al XIII.

ART. 2 = SEDE

La società ha sede in Anzio (RM).

Il trasferimento dell'indirizzo, nell'ambito del territorio ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva.

Con decisione dei soci potranno essere istituite o, eventualmente sopprese, sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 3 = OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento del proprio oggetto la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie. Assumere rappresentanze, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, ditte o enti sia italiani che esteri, aventi scopi analoghi o affini nei limiti previsti dalla legge; prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali o reali.

In ogni caso la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie non saranno rivolte al pubblico.

L'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, avrà luogo esclusivamente nei limiti fissati dall' art. 11, T.U. approvato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e dai provvedimenti emanati in materia dal C.I.C.R. ai sensi del citato articolo.

In ogni caso tutte le suddette attività, come ogni altra operazione finanziaria, avranno luogo nel rispetto della normativa e dei limiti di cui al T.U. approvato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del T.U. approvato con d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e loro successive modifiche e di cui alle altre disposizioni legislative regolamentari e dell'autorità amministrativa in materia.

Sono escluse, in ogni caso, dall'oggetto sociale le attività che la legge riserva a persone fisiche iscritte ad albi professionali o a società tra professionisti.

ART. 4 = DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5 = SCOPO

La società non ha scopo di lucro.

E' vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di utili, avanzi di gestione, capitale, riserve e fondi agli associati.

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE E CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

ART. 6 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Nell'ipotesi di cui all'art. 2482-bis, quarto comma, c.c., la riduzione del capitale può essere decisa ai sensi dell'art. 2446, ultimo comma, c. c.

ART. 7 = QUOTE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è diviso in quote.

I conferimenti potranno essere effettuati anche in natura con l'osservanza delle disposizioni di legge. In caso di conferimento mediante polizza di assicurazione o fidejussione bancaria, di cui all'art. 2464, sesto comma, c.c., il socio che ha eseguito tale conferimento ha la facoltà di sostituirlo con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

ART. 8 = VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE E FINANZIAMENTI

Tutti i versamenti effettuati dai soci alla società si intendono fatti in conto aumento di capitale, se non è diversamente convenuto.

Tali versamenti sono improduttivi di interessi.

Inoltre, gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla società o viceversa devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282, c.c., salvo che non sia diversamente convenuto.

In ogni caso le operazioni finanziarie avranno luogo nel rispetto e nei limiti della normativa citata al precedente art. 3.

ART. 9 = TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, anche al portatore se consentito dalla legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2483, c.c., con delibera dell'assemblea, approvata con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell'atto costitutivo con i seguenti limiti e modalità:

a) l'ammontare complessivo del valore nominale dei titoli di debito in circolazione non può superare la metà del patrimonio netto, quale risultante da una situazione patrimoniale redatta con i criteri di cui agli articoli 2423 e seguenti, c. c., e riferita ad una data non anteriore a tre mesi dalla delibera di emissione. L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di

amministrazione congiuntiva, devono riferire ai soci eventuali fatti rilevanti che si siano verificati successivamente alla data di riferimento della suddetta situazione. Il predetto limite può essere superato qualora l'emissione dei titoli di debito sia assistita da garanzie reali o personali prestate dalla società o da terzi;

b) l'apporto può essere remunerato mediante il pagamento di un interesse, fisso o variabile, in misura non superiore ai limiti della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche, ovvero mediante una partecipazione agli utili non superiore al 25% (venticinque per cento) dell'utile netto complessivo annuale della società;

c) il piano di ammortamento non può avere durata superiore a quella della società;

d) i titoli devono contenere le indicazioni di cui all'art. 2414, c.c., in quanto compatibili.

TITOLO III

VOTO, UTILI, TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 10 = VOTO

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno.

ART. 11 = UTILI

La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ART. 12 = TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono divisibili in caso di successione a causa di morte o di alienazione.

Se la partecipazione diventa oggetto di contitolarità tra due o più soggetti, questi hanno l'obbligo di nominare un rappresentante comune.

La partecipazione è liberamente trasferibile per successione a causa di morte, salvo il gradimento di tutti gli altri soci.

Per atto tra vivi, le quote sono liberamente trasferibili al coniuge o a parenti ed affini entro il secondo grado, sia a titolo oneroso che gratuito, e, in caso di intestazione a società fiduciaria, sono altresì trasferibili al mandante o al coniuge o a parenti o affini del mandante, nel grado di cui sopra mentre possono essere trasferite ad altri soggetti soltanto a titolo oneroso, salvo il gradimento di tutti gli altri soci e previa offerta agli stessi ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

a) il socio dovrà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dare notizia della propria volontà di alienare all'organo amministrativo o a uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o a tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, ed a tutti gli altri soci, precisando il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in danaro, ed eleggendo il proprio domicilio;

b) questi ultimi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da spedirsi al proponente al domicilio eletto nella comunicazione ovvero, in mancanza nel luogo di residenza anagrafica;

c) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione da alienare, anche nel caso che il proponente intenda dividerla tra più acquirenti; in caso di concorso di più soci, la partecipazione da alienare sarà divisa tra gli acquirenti fino alla seconda cifra decimale in proporzione alla preesistente partecipazione sociale di questi ultimi. Qualora, poi, in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale, vi dovessero essere dei resti, essi verranno assegnati al socio che, nel calcolo, avrà il maggiore scarto. In caso di parità di scarti tra i soci, l'assegnazione del residuo andrà al socio titolare della maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, determina

la decadenza dal diritto, con la conseguenza che la quota sarà liberamente trasferibile entro i successivi novanta giorni dalla scadenza.

Il gradimento, che può essere richiesto anche prima del perfezionamento della cessione della partecipazione, deve essere espresso per iscritto da tutti i soci, anche con atti separati, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica.

Nella richiesta devono essere specificati il nome, cognome, luogo, data di nascita e domicilio dell'acquirente.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che sia pervenuta risposta all'acquirente, il gradimento si intende negato.

In caso di diniego, l'alienante ha il diritto a recedere dalla società ed al rimborso della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, c.c.

Le disposizioni precedenti non si applicano se tutti i soci consentono per iscritto, anche con separati atti al libero trasferimento della partecipazione.

ART. 13 = RECESSO

Il socio può esercitare il recesso nei soli casi nei quali tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge, ivi comprese l'ipotesi di diniego del gradimento di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, sono obbligati a comunicare al socio, mediante avviso a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi alla residenza anagrafica, il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della società entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio decade dal diritto di recesso. È fatta salva la facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso anche prima di ricevere la comunicazione del fatto che lo legittima.

La dichiarazione di recesso ha effetto se, trascorsi sessanta giorni dalla sua comunicazione, non viene revocata la delibera che lo legittima ovvero non viene deliberato lo scioglimento della società.

La dichiarazione di recesso dopo la sua comunicazione non può essere revocata senza il consenso della società medesima.

Il rimborso della partecipazione del socio recedente è eseguito ai sensi di legge.

ART. 14 = ESCLUSIONE

I soci possono essere esclusi, compatibilmente con quanto prescritto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, secondo il principio di non discriminazione per giusta causa per tale intendendosi il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto sociale.

Costituiscono ipotesi di giusta causa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto o da deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;

b) il compimento di atti gravemente pregiudizievoli per l'interesse della società o idonei a lederne il patrimonio, l'attività, l'immagine o la reputazione;

c) l'utilizzo indebito o la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate della società. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

In ogni caso il socio escluso ha la facoltà di investire l'assemblea dei soci in relazione ai provvedimenti di esclusione con le seguenti modalità

TITOLO IV

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

ART. 15 = FORME DI COINVOLGIMENTO

La società prevede forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di impresa sociale, mediante strumenti di informazione, consultazione e partecipazione di natura esclusivamente consultiva e non deliberativa.

In particolare:

a) la società assicura ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente interessati un'adeguata informazione, almeno annuale, in ordine all'andamento generale dell'attività sociale, alla qualità dei servizi erogati, all'organizzazione delle attività, nonché alle decisioni suscettibili di incidere direttamente sulle condizioni di lavoro o sulla fruizione dei servizi;

b) i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati possono formulare osservazioni, segnalazioni, istanze e proposte non vincolanti in relazione alle attività sociali che li riguardino direttamente;

c) l'organo amministrativo può promuovere, con cadenza periodica o quando lo ritenga opportuno, incontri informativi, audizioni, consultazioni scritte, questionari, procedure di raccolta di osservazioni e pareri, anche con modalità telematiche;

d) i lavoratori e gli utenti possono individuare al proprio interno uno o più rappresentanti con funzioni esclusivamente consultive e propositive, secondo modalità stabilite dall'organo amministrativo con apposito regolamento interno o, in mancanza, secondo prassi organizzative definite dalla società;

e) le osservazioni, proposte e i pareri espressi dai soggetti coinvolti non hanno carattere vincolante e non attribuiscono agli stessi alcun potere di amministrazione, gestione, rappresentanza o veto sulle decisioni spettanti ai soci o all'organo amministrativo;

f) resta in ogni caso ferma la competenza esclusiva dei soci per le decisioni loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché la competenza esclusiva dell'organo amministrativo in ordine alla gestione della società.

Le forme di coinvolgimento disciplinate dal presente articolo hanno natura esclusivamente consultiva e non possono in alcun caso essere interpretate come attribuzione di diritti amministrativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dal presente statuto.

TITOLO V

DECISIONI ED ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 16 = DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente atto costitutivo o comunque, sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, fatto salvo in ogni caso quanto dispone l'articolo 2479, secondo comma, c.c., mediante consultazione scritta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, se la legge o il presente atto costitutivo non richiedono in relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza come sopra determinata, purché dai

documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adequata informazione.

I lavoratori e gli utenti, anche tramite i loro rappresentanti, possono partecipare all'assemblea dei soci esclusivamente quando all'ordine del giorno siano iscritti argomenti che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione dei servizi, sulla qualità delle prestazioni erogate, sui rapporti con l'utenza o, comunque, su profili che riguardino direttamente i lavoratori, gli utenti o gli altri soggetti interessati alle attività sociali.

In tali casi, la partecipazione avviene con le seguenti modalità:

- a) i lavoratori e gli utenti, anche tramite i rispettivi rappresentanti, possono assistere alla discussione limitatamente ai punti dell'ordine del giorno che li riguardano direttamente;
- b) essi possono prendere la parola, formulare osservazioni e presentare proposte o pareri non vincolanti, nei limiti e secondo i tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea;
- c) la loro presenza non attribuisce diritto di voto e non rileva ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né del calcolo dei quorum costitutivi o deliberativi;
- d) il presidente dell'assemblea può disporre che la partecipazione dei predetti soggetti sia limitata alla sola fase illustrativa e consultiva dei punti che li riguardano, con facoltà di allontanamento al momento delle deliberazioni;
- e) delle eventuali osservazioni o proposte formulate può essere dato atto sinteticamente nel verbale, ove pertinenti ai temi trattati;
- f) resta in ogni caso riservata ai soci ogni decisione attribuita dalla legge o dal presente statuto alla loro competenza, senza che la partecipazione dei lavoratori, degli utenti o dei loro rappresentanti possa determinare limitazioni ai poteri dei soci medesimi o dell'organo amministrativo.

Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il collegio sindacale, se nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed hanno sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal fine prende visione di tutti gli atti presso la sede.

Parimenti, quando la decisione è formata mediante i procedimenti indicati nel precedente comma,

l'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, trascrivono la decisione nel libro relativo, indicando la data in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'astensione o del dissenso.

Tutti i documenti del procedimento per la formazione della decisione mediante consultazione scritta o consenso per iscritto sono conservati agli atti della società.

ART. 17 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Il procedimento di consultazione scritta inizia con la redazione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, o di ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r. od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione.

Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di decisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo amministrativo o ad uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o a tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la motivazione per iscritto.

Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia espresso dissenso.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, provvedono alla trasmissione dei suddetti documenti agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al deposito presso la sede sociale.

La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene approvata con la maggioranza di cui al precedente art. 13 la proposta iniziale od altra che sia stata successivamente formulata nel corso della procedura.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, hanno sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.

ART. 18 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI

La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente art.14.

Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno dei soci o dell'organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, è depositato presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio del comune ove ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata a. r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione, affinché ne prendano visione e lo sottoscrivano nel luogo dell'avvenuto deposito nei giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.

Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'astensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In mancanza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro che hanno negato il consenso.

ART. 19 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a. r. spedita a ciascun socio nel luogo di residenza anagrafica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo fax inviato almeno cinque giorni prima al numero telefonico, se comunicato,

o a mezzo posta elettronica almeno nove giorni prima all'indirizzo, se comunicato.

Gli avvisi di riscossione, i rapporti della trasmissione via fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettronica, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato con altre modalità tra quelle indicate nel precedente comma nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.

Qualora sia previsto l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi collegati con sistemi audiovisivi, a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipano l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 20 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il socio può farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti della società.

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessarie affinché:

- a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 21 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente, se nominato, o, in caso di nomina di due o più persone con amministrazione congiunta o disgiunta, dal più anziano per età o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

Il presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, designato dall'assemblea anche tra i non soci e, se il presidente lo ritiene opportuno, da due scrutatori designati nello stesso modo.

ART. 22 = QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea dei soci si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

ART. 23 = MODALITA' DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente dell'assemblea, con esclusione del voto segreto.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 24 = AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società può essere amministrata, su decisione dei soci, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, o da due o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente.

In caso di amministrazione affidata a due o più persone congiuntamente o disgiuntamente, esse formano un consiglio di amministrazione al fine di espletare collegialmente i compiti di cui all'art. 2475, ultimo comma, c.c., e, fatto salvo quanto precede, all'atto della nomina i soci precisano se l'amministrazione è congiuntiva o disgiuntiva ovvero indicano distintamente le materie per le quali l'amministrazione è affidata congiuntamente e quelle per le quali è affidata disgiuntamente, e possono, in ogni caso, anche attribuire altre materie alla competenza degli amministratori nella loro collegialità.

Gli amministratori, che potranno essere anche non-soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina.

Detto tempo potrà anche essere indeterminato.

In ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di almeno un componente dell'organo di amministrazione deve avvenire da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti.

All'organo amministrativo spetta un compenso determinato con decisione dei soci, in proporzione all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori.

ART. 25 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente, se non vi provvedono direttamente i soci.

Non possono assumere la presidenza del consiglio di amministrazione rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Il consiglio potrà nominare un segretario da scegliersi anche tra i consiglieri.

ART. 26 = DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, le decisioni del consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza assoluta degli amministratori in carica mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.

Il procedimento di consultazione scritta e la formazione del consenso per iscritto sono regolati dalle disposizioni dettate dal presente atto per le decisioni dei soci, in quanto compatibili.

ART. 27 = CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o uno dei suoi componenti ne faccia richiesta ovvero nei casi di cui agli artt. 2475, quinto comma, e 2482 bis, ultimo comma, c.c., le decisioni devono essere adottate collegialmente.

Il consiglio di amministrazione è convocato, sia nella sede sociale che altrove, ma comunque, nel

territorio dell'Unione Europea, a cura del presidente mediante avviso di convocazione indicante gli argomenti da trattare, che potrà essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, ovvero, purché sia assicurata la tempestività della convocazione, inviato con telegramma, fax o posta elettronica almeno tre giorni prima.

Il presidente darà tempestivo avviso della convocazione al collegio sindacale, se nominato. In mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri, sempre che siano stati tempestivamente avvisati i componenti del collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno altresì svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso si applicano le norme dettate dal presente atto costitutivo per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza in quanto compatibili.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Quando l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente a due persone soltanto, per deliberare il compimento degli atti ad esse demandati collegialmente, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 28 = POTERI

L'organo amministrativo o gli amministratori, questi ultimi disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto previsto all'atto della nomina, sono investiti dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo o ciascuno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, hanno, pertanto, facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;
- stipulare locazioni anche ultranovennali o finanziarie di qualsiasi bene mobile ed immobile;
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, consorzi costituiti o da costituire anche sotto forma di conferimenti;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di Emissione, le Banche, ogni altro Ufficio pubblico e privato, emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, ed altri titoli;

- prestare garanzie reali e personali;

- istituire filiali, stabilimenti ed uffici, ad eccezione delle sedi secondarie la cui istituzione è riservata all'assemblea, come precisato al precedente art. 2;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per i competenti Conservatori;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere in arbitri, anche quali amichevoli compositori, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici;

- fare quant'altro da esso ritenuto utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa.

ART. 29 = RAPPRESENTANZA

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Quando l'amministrazione è affidata a due o più persone la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano ad esse, per gli atti di loro competenza, disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva, o congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva, salvo che non sia diversamente disposto nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei loro poteri, dall'organo amministrativo o da uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o da tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva.

ART. 30 = ACQUISTI DAI SOCI FONDATORI, DAI SOCI E DAGLI AMMINISTRATORI

Gli acquisti di cui all' art. 2465, c.c., non devono essere autorizzati dai soci.

ART. 31 = DELEGA DEI POTERI

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381, terzo comma, c.c., in quanto compatibile, può delegare le sue funzioni, con la rappresentanza e la firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

In tal caso si rinvia all'art. 2381, terzo, quarto e quinto comma, c.c., per la determinazione dei compiti e delle prerogative del consiglio di amministrazione, di ciascun amministratore e degli amministratori delegati.

Il compenso degli amministratori delegati è determinato con decisione dei soci.

TITOLO VII

ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE

ART. 32 = ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della società è obbligatorio ed è esercitato da un sindaco unico o da un collegio sindacale, secondo quanto deciso dai soci.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente.

In caso di scelta del collegio sindacale devono essere nominati anche due membri supplenti.

Le persone che ricoprono la carica di sindaco unico e che sono membri del collegio sindacale devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di almeno un componente dell'organo di controllo deve avvenire da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti.

Il compenso del sindaco unico o del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina, in proporzione all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori. In mancanza, si applicano le tabelle approvate dal Ministero della Giustizia.

ART. 33 = REVISORE

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione aventi i requisiti di legge.

Il sindaco unico o il collegio, quando non sono nominati il revisore o la società di revisione, esercitano anche la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata obbligatoriamente da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ART. 34 = NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE - NORME APPLICABILI

L'organo di controllo o il revisore o la società di revisione sono nominati dai soci quando lo ritengono opportuno ovvero, comunque, quando è obbligatorio per legge.

Essi durano in carica per tre esercizi o fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Ad essi si applicano le norme dettate in materia per le società per azioni in quanto compatibili.

TITOLO VIII

STRUTTURA PROPRIETARIA E DISCIPLINA DEI GRUPPI

ART. 35 = STRUTTURA PROPRIETARIA E DISCIPLINA DEI GRUPPI

All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 112.

Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o

detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al precedente capoverso sono annullabili e possono essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO IX

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

ART. 36 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 37 = BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, secondo comma, c.c.

ART. 38 = SCRITTURE CONTABILI

La società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

La società deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO X

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA **ART. 39 = TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA**

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle

finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio della società, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Tali atti devono inoltre essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Organo amministrativo della società notifica, con atto in data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui sopra, allegando la documentazione necessaria in conformità del decreto ministeriale, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il procedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione, è ammesso il ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

TITOLO XI

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

ART. 40 = SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso in proporzione all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,

n. 112 è devoluto a altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

TITOLO XII

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 41 = CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, i soci e la società, uno o più amministratori o i sindaci o i liquidatori e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale funziona e decide le controversie ai sensi di legge, ritualmente secondo diritto.

TITOLO XIII

DOMICILIAZIONE E RINVIO

ART. 42 = DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, dell'amministratore, dei sindaci e del revisore, questi ultimi se nominati, per i loro rapporti con la società, salvo quanto previsto ai precedenti artt. 11 e 12 è quello risultante dai registri anagrafici, salvo che non sia stata comunicata l'elezione di un domicilio speciale.

Il socio ha facoltà di comunicare il numero telefonico corrispondente al proprio fax e il suo indirizzo di posta elettronica.

In questo caso tali dati sono annotati agli atti della società. Il domicilio e gli altri dati suddetti possono essere variati in qualunque tempo a richiesta dell'interessato.

ART. 43 = RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATO:

Marco BATTIATA

Giorgio Junior SERANGELI

Jessica TONIOLO

Piero MONACO-MINNITI

Giuseppe CELESTE (sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL L'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 1, D.LGS. 27 MARZO 2005 N.
82, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON LE MODALITA' TELEMATICHE, AI SENSI DEL D.M.
22 FEBBRAIO 2007, MEDIANTE M.U.I.